

Prot. 16891 / Fin 24 AGO. 2012

## PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI ERARIALI, DELL'ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF E DELL'IRAP, NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

TRA

Consiglio Permanente degli Enti Locali (di seguito denominato CPEL), con sede in Aosta, piazza Narbonne n. 16, codice fiscale e Partita Iva: 91045290078, legalmente rappresentato dal Presidente *pro tempore* sig. Elso Gerandin, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CPEL che rappresenta,

e

Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Valle d'Aosta (di seguito denominata Direzione regionale), con sede in Aosta, piazza Manzetti n. 2, codice fiscale 06363391001, in persona del Direttore regionale *pro tempore* dott. Carmelo Rau,

e

Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito denominata "Regione"), con sede in Aosta, piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale 80002270074, legalmente rappresentata dal Presidente *pro tempore* dott. Augusto Rollandin,

in seguito "parti"


### PREMESSO CHE

- l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche;

- l'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo;

- il provvedimento 3 dicembre 2007 n. 187461, emanato dall'Agenzia delle entrate, disciplina le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

- l'art. 9, comma 1 del provvedimento 3 dicembre 2007 n. 187461 prevede la possibilità di definire appositi protocolli di intesa tra le Direzioni regionali e i Comuni interessati, al fine di individuare programmi locali di recupero dell'evasione;



- l'art. 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 11, 16 e 17 stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni;
- il provvedimento 26 novembre 2008 n. 175466, emanato dall'Agenzia delle entrate, definisce le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni utili ai fini dell'accertamento dei tributi statali e del criterio di ripartizione della quota sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo spettante agli stessi Comuni;
- l'art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, estende ed integra l'istituto della partecipazione dei Comuni all'accertamento;
- il comma 10 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 stabilisce, tra l'altro, l'elevazione al 50% della quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo;
- il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 luglio 2011 fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce per gli anni 2012, 2013 e 2014 l'elevazione alla totalità delle maggiori somme riscosse - anche a titolo non definitivo - quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale;
- il comma 8-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, modifica l'articolo 44 del D.P.R. n. 600/1973;
- il provvedimento 29 maggio 2012 n. 78785, emanato dall'Agenzia delle entrate, apporta ulteriori modifiche alle modalità tecniche di esecuzione del processo di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni;
- gli artt. 2, 3 e 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690 fissano la compartecipazione della Regione al gettito dei tributi erariali nella misura dei 9/10 o 10/10 a seconda dei tributi;
- l'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690 stabilisce che spettano alla Regione i tributi provinciali e che gli stessi sono direttamente versati alla Regione medesima;
- l'art. 33, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 precisa che la partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi erariali è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali, la Regione e le Agenzie fiscali,
- l'art. 33, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 precisa che la partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi propri della Regione è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali e la Regione,



## LE PARTI CONVENGONO

### Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1.1 Le parti si impegnano, tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei rispettivi poteri istituzionali e nel pieno rispetto della normativa emanata e dei provvedimenti citati in premessa, a sviluppare progressivamente ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale nella Regione, secondo criteri di efficienza, economicità e collaborazione tra amministrazioni.
- 1.2 La partecipazione dei Comuni all'accertamento, ai sensi dell'art. 44 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, avviene con le modalità previste nell'ambito della riorganizzazione telematica dei flussi dei dati non sensibili trasmessi dai Comuni, già disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché dai provvedimenti attuativi in esso richiamati, e nell'esigenza che detta trasmissione abbia luogo nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dall'articolo 11 (*Modalità di trattamento e requisiti dei dati*) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 1.3 La partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale può essere attuata direttamente dall'ente locale ovvero dalle società ed enti partecipati o comunque incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali.
- 1.4 La partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi sarà incentivata, a seguito degli interventi che abbiano contribuito all'accertamento stesso, mediante successivi accordi attuativi del presente protocollo tra il CPEL e la Regione, in relazione all'efficacia e alla rilevanza delle attività di accertamento.

### Art. 2 - Modalità e tipologia delle segnalazioni dei Comuni

- 2.1 I Comuni partecipano all'attività di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionali, fornendo informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento dei tributi erariali, diretti e indiretti devoluti alla Regione, nonché dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP.
- 2.2 Le informazioni fornite dai Comuni sono strutturate in termini di segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi. Le informazioni sono altresì costituite da archivi strutturati, con preminente riferimento ai cespiti immobiliari già oggetto di accertamento definitivo ai fini dei tributi locali.
- 2.3 Nella fase di avvio della collaborazione amministrativa sono individuati i seguenti ambiti di intervento, rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni, così come indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007 e di seguito richiamati:
  - a) commercio e professioni;
  - b) urbanistica e territorio;
  - c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare;
  - d) residenze fittizie all'estero;
  - e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva.
- 2.4 Le tipologie di segnalazioni che i Comuni potranno trasmettere sono quelle specificamente individuate e contenute nella procedura telematica di trasmissione delle segnalazioni stesse accessibile nel portale SIATEL V2.



- 2.5 Per i periodi di imposta i cui termini di decadenza per l'esercizio dell'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate scadono il 31 dicembre dell'anno nel quale si effettua la segnalazione, la stessa deve essere trasmessa, secondo le modalità di cui al successivo art. 3, entro e non oltre il 30 del mese di giugno.

### **Art. 3 - Modalità di trasmissione delle segnalazioni**


- 3.1 Le segnalazioni di cui all'art. 2 sono trasmesse agli Uffici dell'Agenzia delle entrate esclusivamente tramite il sistema SIATEL V2 in modalità web, secondo le specifiche tecniche definite con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate citati in premessa.
- 3.2 I dati e le notizie raccolti sono trasmessi nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e sono trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa.
- 3.3 Il trattamento dei dati da parte della Direzione regionale è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dell'attività di accertamento e contrasto all'evasione, vincolati all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'art. 66 del DPR 633/72 e all'art. 68 del DPR 600/73.

### **Art. 4 - Disponibilità di informazioni per i Comuni**

- 4.1. Come previsto dalle disposizioni normative richiamate in premessa, l'Agenzia delle entrate rende disponibili, attraverso il portale SIATEL V2 e nell'ambito della Convenzione di cooperazione informatica specificatamente siglata con i Comuni, i flussi informativi definiti dal catalogo dei servizi allegato alla Convenzione stessa.

### **Art. 5 - Attività della Direzione regionale**

- 5.1 La Direzione regionale garantisce il coordinamento dell'attività dei propri Uffici, al fine di assicurare l'utilizzo delle segnalazioni qualificate nella predisposizione del piano annuale dei controlli, secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.
- 5.2 Le segnalazioni trasmesse sono oggetto di valutazione da parte della Direzione regionale secondo gli ordinari criteri di proficuità comparata per la predisposizione del piano annuale dei controlli, tenuto conto degli obiettivi fissati dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.
- 5.3 Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati, riferiti in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dai Comuni, sono tracciati sino alla fase della definitiva riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni correlati agli specifici elementi di rettifica o accertamento.
- 5.4 L'Agenzia delle entrate fornisce trimestralmente ai Comuni e alla Regione, mediante collegamento telematico, i dati relativi agli accertamenti di cui al punto 5.3, unitamente all'informazione sullo stato di ciascun atto, al solo fine di consentire ai Comuni e alla Regione una valutazione sulla proficuità delle segnalazioni inviate.
- 5.5 A seguito della riscossione, anche a titolo non definitivo, avvenuta in conseguenza delle segnalazioni qualificate inoltrate dai Comuni, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione della Regione i dati relativi alle riscossioni conseguenti agli accertamenti cui abbiano contribuito i Comuni per il riconoscimento della quota di compartecipazione sugli importi di




riferimento. Spetta alla Regione, per effetto di quanto stabilito dalla legge 26 novembre 1981, n. 690, riconoscere le quote ai Comuni, con le modalità previste all'art. 1, comma 4.

- 5.6 La Direzione regionale assicura la presenza di propri rappresentanti in occasione di convegni e incontri aventi come tema di discussione e approfondimento la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale.
- 5.7 La Direzione regionale monitora le attività, come sopra regolamentate, con cadenza annuale, al fine di poterne verificare l'efficacia. In particolare verranno valutate:
- la numerosità e tipologia delle segnalazioni;
  - le percentuali di utilizzo delle medesime;
  - la proficuità delle segnalazioni in termini di maggiore imposta accertata.
- Il primo monitoraggio è riferito alle attività svolte a tutto il 31 dicembre 2012 e sarà effettuato entro il 31 marzo 2013.

#### **Art. 6 - Ulteriori compiti delle parti**

- 6.1 Il CPEL si impegna a diffondere il contenuto del presente protocollo a tutti i Comuni della Regione e a svolgere una funzione di collegamento tra i singoli enti territoriali e la Direzione regionale.
- 6.2 La Regione si impegna a monitorare l'attività e gestire i flussi finanziari da questa derivanti.
- 6.3 La Regione si impegna a comunicare al CPEL i dati di cui al punto 5.4 trasmessi dall'Agenzia delle entrate.
- 6.4 Al fine di disciplinare lo scambio di informazioni e migliorare il coordinamento tra la Direzione regionale, il CPEL e la Regione, le parti convengono di nominare propri referenti. Il referente del CPEL avrà lo specifico compito di raccogliere richieste di informazioni e/o segnalazioni di eventuali criticità o disfunzioni provenienti dai Comuni e, per quanto possibile, di fornire i necessari chiarimenti. Solo per le richieste o segnalazioni non risolvibili in via diretta dal CPEL si provvederà all'inoltro al referente della Direzione regionale, tramite posta elettronica all'indirizzo all'uopo comunicato.
- 6.5 Le parti si impegnano a mettere a disposizione le professionalità presenti nelle proprie strutture per la possibile risoluzione diretta dei problemi che insorgessero nell'attuazione del presente protocollo.
- 6.6 Le parti individueranno di concerto percorsi formativi e di informazione tendenti alla massima partecipazione condivisa all'accertamento fiscale e alla migliore definizione della segnalazione qualificata. In tale contesto, la Direzione regionale si impegna a predisporre la documentazione utile allo scopo e si impegna ad organizzare e tenere, per gli operatori individuati dal CPEL e dalla Regione, percorsi formativi specifici in materia di accertamento ed evasione e per la predisposizione di segnalazioni qualificate.
- 6.7 Con cadenza annuale le parti esamineranno congiuntamente i risultati del monitoraggio di cui al punto 5.7 per migliorare l'efficacia delle attività e delle procedure e indirizzare la formazione e l'aggiornamento del personale coinvolto.



## Art. 7 - Durata e modifiche del protocollo

- 7.1 Il presente protocollo si applica dalla data di sottoscrizione e potrà essere integrato da ulteriori ambiti di comune interesse, da definirsi congiuntamente mediante specifici documenti aggiuntivi. Le parti si impegnano ad apportare eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente protocollo che dovessero rendersi necessarie anche a seguito di nuove disposizioni di legge, che costituiranno ulteriori fasi della collaborazione amministrativa tra le parti.
- 7.2 Le parti avviano, altresì, un rapporto di stretta collaborazione che le impegna a facilitare, anche attraverso concessioni reciproche, i rispettivi compiti di istituto in materia di contrasto all'evasione fiscale.

Aosta, 24 agosto 2012



Il Presidente  
del Consiglio Permanente degli Enti Locali  
Elsa Gerandin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elsa Gerandin', is written over a horizontal line.

**AGENZIA DELLE ENTRATE** dell' Agenzia delle Entrate della Valle d' Aosta  
Direzione Regionale della Valle d' Aosta Carmelo Rau

Il Direttore regionale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Carmelo Rau', is written over a horizontal line.



Il Presidente  
della Regione autonoma Valle d' Aosta  
Augusto Romandini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Augusto Romandini', is written over a horizontal line.